



COMUNE DI CASTELLANETA

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Regolamento IMU e TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/09/2020 e n. 23 del 20/05/2022, modificato con delibera del Commissario Straordinario n. ____ del ____.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI	1
Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	3
Articolo 2 - Agevolazioni	3
Articolo 3 – Obblighi dichiarativi	3
Articolo 4 – Rimborso e compensazione	4
Articolo 5 – Ravvedimento operoso	4
Articolo 6 - Attività di controllo	5
Articolo 7 – Collaborazione tra servizi e uffici comunali	5
Articolo 8 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente	6
Articolo 9 - L'autotutela	6
Articolo 10 - Accertamento con adesione	6
Articolo 11 - Rateazione del pagamento	7
Articolo 12 - Interessi	8
Articolo 13 - Sanzioni	9
Articolo 14 - Arrotondamento	9
TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	9
Articolo 15 - Imposta municipale propria (IMU)	9
Articolo 16 - Anziani e disabili residenti in istituti di ricovero	9
Articolo 17 - Unità immobiliari concesse in locazione	10
Articolo 18 - Unità immobiliari concesse in comodato	10
Articolo 19 - Fabbricati inagibili o inabitabili	10
Articolo 20 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	11
Articolo 21 – Aree fabbricabili divenute inedificabili	12
Articolo 22 – Abitazione principale e scissione del nucleo familiare	122
TITOLO III - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	13
Articolo 23 - Presupposto	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 24 – Definizione di rifiuto	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 25 – Soggetti passivi	14
Articolo 26 – Locali e aree scoperte soggette alla TARI	15
Articolo 27 – Locali e aree scoperte non soggette alla TARI	15
Articolo 28 – Determinazione della superficie tassabile	16
Articolo 28/Bis – Determinazione del numero occupanti per le utenze domestiche	16
Articolo 29 – Produzione di rifiuti speciali – Esenzione/Riduzione della superficie	17
Articolo 30 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	18
Articolo 30/Bis – Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani	21
Articolo 31 – Determinazione della tariffa TARI	22
Articolo 32 – Istituzioni scolastiche statali	23
Articolo 33 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e PEF	23
Articolo 34 – Classificazione delle utenze non domestiche	23
Articolo 35 – Obbligazione tributaria	25
Articolo 36 – Zone non servite	26
Articolo 37 – Riduzioni ed esenzioni	26
Articolo 38 – Riduzioni ed esenzioni per le attività commerciali del centro storico	27
Articolo 39 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	30
Articolo 40 – Tributo giornaliero	30
Articolo 41 – Tributo provinciale	31
Articolo 42 – Riscossione	32
Articolo 42/bis – Rateizzazione degli avvisi bonari	32
Articolo 43 – Dichiarazione TARI	33
Articolo 43/bis – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	35
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	37
Articolo 44 – Rinvio	37
Articolo 45 – Abrogazioni e entrata in vigore	37

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento si colloca all'interno del perimetro della potestà regolamentare prevista dalla legge, disciplinando le attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. 160/2019 e della tassa rifiuti (TARI) di cui ai commi 641 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi e delle entrate medesime.
2. Le norme del presente Regolamento, che recepiscono anche le disposizioni introdotte dall'ARERA con delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif di approvazione del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un leale, trasparente e corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi e alle altre entrate locali e sulle norme poste a tutela dello stesso contribuente in stretta osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente" di cui alla L. 212/2000 come s.m.i..
3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi e entrate comunali, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2 - Agevolazioni

1. Per l'applicazione delle agevolazioni, valgono le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Articolo 3 – Obblighi dichiarativi

1. Il soggetto passivo dell'entrata o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.

Articolo 4 – Rimborso e compensazione

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini di legge. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e, ove possibile per il contribuente, corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. L'istanza di rimborso è inammissibile nel caso in cui il contribuente risulti già debitore del Comune.
2. Entro i termini di legge, il Funzionario responsabile dell'entrata procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta.
3. Ai sensi del comma 167 dell'art. 1 della L. 296/2006, la compensazione è possibile solo per la tassa rifiuti ed esclusivamente con riferimento ai pagamenti futuri. Il contribuente è tenuto a comunicare, nelle modalità stabilite dall'Ente, l'utilizzo del credito per ciascuna scadenza d'imposta.
4. A decorrere dall'anno d'imposta 2020 non sono effettuati i rimborsi per somme inferiori a € 12,00 a solo titolo di imposta, tassa e/o entrata (sorte capitale, escluso sanzioni, interessi e spese come per legge) su base annua.

Articolo 5 – Ravvedimento operoso

1. In applicazione quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, e al pagamento degli interessi come per legge.

Articolo 6 - Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Il Funzionario di cui al comma 1 ha facoltà di accedere, alle condizioni e nei limiti di legge, sia in forma puntuale sia in forma massiva, a tutte le informazioni contenute negli archivi pubblici, in particolare in forma elettronica.
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, con modalità tali da recare il minore disagio possibile agli interessati. Al termine delle verifiche, delle ispezioni e degli accessi in loco viene redatto apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro 30 giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che possono essere oggetto di successiva valutazione da parte dei competenti uffici.
4. Ai fini dell'espletamento di tutte le attività di cui ai commi precedenti il Funzionario di cui al comma 1 si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate compresa la possibilità di delegare terzi aventi idonei requisiti di onorabilità, affidabilità e professionalità.
5. Ai fini del potenziamento dell'uffici che svolgono le attività di cui ai commi precedenti, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici medesimi, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni.

Articolo 7 –Collaborazione tra servizi ed uffici comunali

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dai funzionari responsabili dell'entrata nell'esercizio dell'attività di controllo e verifica.
2. I soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, e gli uffici comunali incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini delle entrate comunali, sono tenuti a prestare la massima collaborazione e a trasmettere tutte le informazioni e la documentazione detenuta al Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 8 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente

1. Il contribuente, o suo delegato, si rivolge al competente ufficio per chiarimenti in ordine alla posizione debitoria che lo riguarda, consentendogli, ove la legge e il regolamento lo consentano, di ridefinirla e regolarizzarla anche sulla base di nuovi elementi certi di fatto e di diritto da egli stesso prodotti.
2. L'Ufficio competente, nel caso di cui al comma 1, richiede al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione debitoria, ove non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate dal contribuente, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie richiesti, il Comune potrà procedere sulla base di elementi e dati disponibili.
3. In ottemperanza del principio di economicità e efficienza dell'azione amministrativa, il Funzionario responsabile può rinunciare ai crediti di modesta entità di importi fino a € 12,00 a solo titolo di imposta, tassa e/o entrata (sorte capitale, escluso sanzioni, interessi e spese come per legge) su base annua.
4. Non è applicabile la disciplina contenuta nell'art. 5-ter del D.Lgs 218/1997 come s.m.i..

Articolo 9 - L'autotutela

1. Anche qualora l'atto sia divenuto definitivo salvo il caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, il Funzionario responsabile dell'entrata procede all'annullamento, o alla revoca totale o alla rettifica parziale, dei propri atti, riconosciuti errati o illegittimi.
2. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. Si applicano i commi 1-bis e seguenti dell'articolo 2-quater del D.L. n. 564/1994 come convertito in legge con L. n. L. 30 novembre 1994, n. 656.

Articolo 10 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione rivolgendo apposita istanza al competente ufficio comunale secondo la procedura di cui al D. Lgs. 19.06.1997 n. 218 come s.m.i., recepita con le modifiche di cui ai successivi commi.

2. Esulano dal campo applicativo dell'accertamento con adesione le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. L'ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, formula l'invito a comparire.
4. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio, determinanti ai fini della definizione dell'accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso.
5. La definizione si perfeziona con il pagamento dell'importo ridefinito entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione del verbale di accertamento con adesione e secondo le modalità indicate nello stesso. Se il contribuente non effettua il pagamento entro il termine suddetto, l'atto di definizione perde di efficacia e il Comune provvede a riscuotere coattivamente l'intera somma dovuta in base all'atto di accertamento originario.
6. Ove il contribuente versi in una comprovata situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, all'atto della redazione del verbale di accertamento con adesione il contribuente può formulare istanza di rateazione delle somme dovute di cui al precedente comma 5 secondo quanto previsto all'articolo 11 del presente Regolamento. Nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, il verbale di accertamento con adesione contiene il provvedimento di rateazione e la definizione si perfeziona con il pagamento dell'ultima rata del relativo piano di rateazione. Se il contribuente non effettua il pagamento entro le previste scadenze di due rate anche non consecutive, l'atto di definizione perde di efficacia e il Comune provvede a riscuotere coattivamente l'intera somma residua in base all'atto di accertamento originario.
7. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello dell'ultima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Articolo 11 - Rateazione del pagamento

1. Su istanza del contribuente, il Funzionario responsabile dell'entrata, ove ricorrano i presupposti di legge e di regolamento, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di ottantaquattro rate

mensili, a condizione che il debitore versi in una comprovata situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a cinque rate mensili, con un minimo di 50 euro di rata mensile;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da sei a ventiquattro rate mensili, con un minimo di 80 euro di rata mensile;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili, con un minimo di 120 euro di rata mensile;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili, con un minimo di 162 euro di rata mensile;
- f) oltre euro 20.000,00 da settantatre a ottantaquattro rate mensili.

L'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente si intende riferita all'intero debito dello stesso contribuente verso il Comune di Castellaneta.

2. La rateizzazione, per importi superiori ad euro 20.000,00, anche in seguito ad accertamento con adesione, è concessa subordinatamente alla presentazione di una fidejussione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi a), b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348. Tale garanzia deve prevedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
 - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune;
 - il foro di Taranto quale competente per le controversie.La garanzia di cui al primo periodo può essere sostituita, previo consenso espresso dell'Amministrazione Comunale, nell'ordine: da ipoteca volontaria; da domiciliazione bancaria SDD (SEPA Direct Debit, c.d. addebito diretto in conto corrente bancario o postale); da altra idonea forma di garanzia (accollo, ecc.).
3. Il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.
4. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi di cui al successivo articolo 12.

Articolo 12 - Interessi

1. Il tasso da applicare per il computo degli interessi da richiedere al contribuente in sede di accertamento, rimborso, rateazione è stabilito nella misura pari al tasso dell'interesse legale.

2. Il computo degli interessi di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 165, Legge 296/06 e viene applicato ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della L. 160/2019 anche agli atti di riscossione coattiva.
3. Il Consiglio Comunale delibera il tasso di interesse di cui al comma 1 che può essere maggiorato, rispettivamente:
 - a) nel caso di accertamento anche esecutivo, di non oltre tre punti percentuali;
 - b) in caso di riscossione coattiva, di non oltre due punti percentuali.

Articolo 13 - Sanzioni

1. Nei casi previsti in particolare dagli articoli 7 e 12 del D.Lgs. n. 472/1997 come s.m.i., spetta al funzionario responsabile dell'entrata graduare la sanzione tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge.

Articolo 14 - Arrotondamento

1. Qualsiasi versamento, fatta eccezione le rate relative alle rateazioni concesse, dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Articolo 15 - Imposta municipale propria (IMU)

1. L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della L. 190/2019 come integrati, entro i limiti previsti dalla legge alla potestà regolamentare comunale, dalle disposizioni che seguono.

Articolo 16 - Anziani e disabili residenti in istituti di ricovero

1. Si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per ottenere l'agevolazione l'immobile deve esser stato adibito ad abitazione principale dell'anziano o disabile fino al momento del trasferimento nella struttura di ricovero.
2. La situazione di cui al comma precedente deve risultare da apposita autocertificazione.

Articolo 17 - Unità immobiliari concesse in locazione

1. Per gli immobili a destinazione abitativa concessi in locazione a persone fisiche con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 o ad equo canone o con contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio è riservata un'aliquota agevolata rispetto alle aliquote applicate agli altri immobili locati.
2. Con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote è possibile individuare ulteriori casi ai quali applicare aliquote agevolate.
3. La sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere dichiarata entro i termini di legge e autocertificata dal contribuente.

Articolo 18 - Unità immobiliari concesse in comodato

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta gli immobili dati in comodato gratuito al Comune per l'esercizio degli scopi istituzionali o statutari dell'Amministrazione.
2. Il beneficio di cui all'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 si è riconosciuto a seguito della presentazione di apposita dichiarazione.

Articolo 19 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Per i fabbricati di cui all'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 l'agevolazione è applicabile, su dichiarazione presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, soltanto se il fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato, libero da cose, persone e in esso non siano in corso lavori.
2. Oltre a mancarvi la disponibilità degli apparecchi igienico sanitari, dell'impianto di acqua potabile e degli altri impianti, l'immobile deve trovarsi in una situazione di degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) affetto da una irreversibile situazione di inagibilità tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d) del d.P.R. 380/2001.
3. Per l'effettuazione della perizia con sopralluogo a cura dell'ufficio tecnico comunale, prevista a carico del proprietario dall'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è stabilita una tariffa da quantificarsi con successivo provvedimento della Giunta Comunale.

4. In ogni caso la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabilità o inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale o della dichiarazione del tecnico abilitato.
5. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune e soggiace ai medesimi termini previsti al precedente comma 1.

Articolo 20 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 21 –Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Articolo 22 – Abitazione principale e scissione del nucleo familiare

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Nel caso in cui i coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili differenti situati nel territorio comunale oppure di altro comune, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze competono ad entrambi gli immobili a condizione che, tramite apposita dichiarazione, prevista a pena di decadenza, venga comunicata la motivazione del mantenimento di dimore e residenze separate. In sede di controllo e accertamento l'Ente può richiedere al contribuente documentazione idonea a dimostrare l'effettività della dimora abituale (certificazione A.S.L. per la scelta del medico di base, bollette utenze domestiche con consumi almeno pari alla media, ecc.). In mancanza, le agevolazioni competono al solo immobile per il quale è provata l'effettività della dimora abituale.

TITOLO III - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 23 – Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 30.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati nel presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 24 – Definizione di rifiuto

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai successivi punti 3 e 4;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca, se diversi dai rifiuti urbani;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Articolo 25 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 26, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto

per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 26 – Locali e aree scoperte soggette alla TARI

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune di Castellaneta.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 27 – Locali e aree scoperte non soggette alla TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili dove non si ha di solito presenza umana;
 - ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a mt. 1,50;
 - unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - le aree scoperte e coperte destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione;
 - locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;

- edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili);
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Articolo 28 – Determinazione della superficie tassabile

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

Articolo 28/Bis - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è rilevato in base ai componenti del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione di parte. Devono comunque essere

dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per le utenze domestiche, occupate o a disposizione, diverse da quelle specificate al precedente comma 1, il numero degli occupanti è stabilito forfettariamente pari a 2 (due) unità.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono essere esclusi dalla determinazione del numero dei componenti, nei seguenti casi:
 - a) servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio prestata nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, con domicilio per più di sei mesi nell'anno, a condizione che si esibisca un contratto di locazione regolarmente registrato, o disponibilità dell'immobile per proprietà o altro titolo;
 - b) servizio militare prestato in maniera permanente, con domicilio per più di sei mesi nell'anno nell'ambito del territorio nazionale;
 - c) degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per più di sei mesi nell'anno.Nel caso in cui tutti i componenti il nucleo familiare si trovino nelle condizioni sopra descritte, il numero dei componenti è determinato in maniera forfettaria pari a 1 (una) unità.
4. La richiesta di esclusione di cui al precedente comma 3, adeguatamente documentata, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal successivo art. 43.
5. In presenza, nella medesima unità abitativa, di più nuclei familiari anagraficamente distinti, si fa riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, il tributo è dovuto dal nucleo familiare più numeroso fermo restando il rapporto di coobbligati in solido di tutti i componenti soggetti a tassazione.
6. Per gli immobili dove sia condotta l'attività di "Bed & Breakfast" si applicano le tariffe domestiche utilizzando per il calcolo del tributo il numero degli occupanti di cui al precedente comma 1, aumentato di 2 unità.
7. Per gli immobili dove sia condotta l'attività di Residenza Sanitaria Assistenziale, si applicano le tariffe domestiche utilizzando per il calcolo del tributo il numero degli occupanti dichiarati entro il termine di cui al successivo articolo 43.

Articolo 29 – Produzione di rifiuti speciali – Esenzione/Riduzione della superficie

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che

gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di abbattimento della superficie</i>
<i>Lavanderie a secco, tintorie non industriali</i>	<i>20%</i>
<i>Laboratori fotografici, eliografie</i>	<i>25%</i>
<i>Carburante</i>	<i>30%</i>
<i>Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici</i>	<i>10%</i>
<i>Laboratori di analisi</i>	<i>15%</i>
<i>Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi</i>	<i>10%</i>
<i>Pelletterie</i>	<i>20%</i>
<i>Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e malterie</i>	<i>50%</i>
<i>Metalmecchaniche</i>	<i>15%</i>
<i>Falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche e vetroresine</i>	<i>20%</i>
<i>Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie</i>	<i>20%</i>

3. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
4. E' altresì esclusa dalla tassazione la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

Articolo 30 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Per «recupero», si intende, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
4. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica motivata da cause impreviste di inadempienza contrattuale o fallimento dell'operatore privato, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
5. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - b) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - c) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - d) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
 - e) il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti

(impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti per il distacco dal servizio pubblico e all'AGER PUGLIA in ottemperanza agli obblighi informativi prescritti dalla stessa.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'annualità precedente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - a) denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
10. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 9, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si

dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 30/bis – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al presente articolo è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% (ottantapercento) della quota variabile.
4. La riduzione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione iniziale, contestuale alla denuncia iniziale o di variazione del servizio, da presentare entro i termini di cui all'art. 43 e dalla presentazione della comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'annualità precedente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - a) denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 4, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
6. La parte variabile viene ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di riciclo svolta nei termini previsti dal presente regolamento, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente ridotta dalla tassazione.

Articolo 31 – Determinazione della tariffa TARI

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato di legge, in conformità al piano finanziario approvato dall'AGER-Puglia. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine

stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 32 – Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Articolo 33 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e PEF

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire, come per legge, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinati annualmente con il piano economico finanziario (PEF). Il PEF è redatto in conformità alle Delibere ARERA n. 443/2019 (MTR-1) e n. 363/2021 (MTR-2) approvato dall'Ente Territorialmente Competente AGER PUGLIA e successiva ratifica e presa d'atto del Consiglio Comunale.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Articolo 34 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come di seguito riportato:

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni ed autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccherie
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Carrozzeri, autofficine, elettrauti
17	Attività artigianali laboratori barbieri, estetisti, etc.
18	Attività industriali
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
20	Bar, caffè, pasticcerie
21	Supermercati, macellerie, pane e pasta, generi alimentari
22	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
23	Sala giochi e sale conferenze
24	Discoteche, night club
25	Arenili
26	Parcheggi
27	Negozi particolari: tende e tessuti, tappeti, antiquariato
28	Ipermercati di generi misti

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Articolo 35 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni dalla cessazione.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione oppure che la stessa unità immobiliare risulti dichiarata da altro soggetto passivo;
4. La cessazione, ove accertata e comprovata, dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dal successivo articolo 43. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 36 – Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Per la finalità di cui al presente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto:
 - a) in misura del 65% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile;
 - b) in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione prevista dal successivo articolo 43 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Articolo 37 – Riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa del tributo delle utenze domestiche è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 33,33 %;
 - b) abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,66%;
 - c) nuclei familiari composti da 5 o più componenti: riduzione del 33,33 %;
 - d) parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva o composter: riduzione del 30%.

2. La tariffa del tributo delle utenze non domestiche è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a) locali ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione, allegata alla copia della denuncia, che preveda un uso per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana: riduzione del 33,33 %;
 - b) arenili, utilizzati ad uso stagionale, risultante da licenza o autorizzazione, allegata alla copia della denuncia: riduzione del 66,66 %;
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono, a pena di decadenza, a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
4. La tariffa è ridotta del 50% nel caso di nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 5.000. Tale riduzione viene applicata, a pena di decadenza, a coloro che ne facciano richiesta entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, predisposta su apposito modello messo a disposizione dall'ufficio, allegando alla stessa copia della certificazione ISEE dell'anno precedente. Tale riduzione sarà applicabile sulla sola abitazione principale e relative pertinenze.

Articolo 38 – Riduzioni ed esenzioni per le attività commerciali del centro storico

1. Al fine di incentivare l'insediamento di nuove attività, nonché la rivitalizzazione del centro storico cittadino, sono riconosciute riduzioni o esenzioni della tariffa del tributo in favore di tutti coloro che esercitino attività commerciali con sede operativa e/o unità locale nel centro storico del Comune di Castellaneta, intendendo per esso l'area urbanisticamente individuata da Piano Urbanistico Generale vigente.
2. La tariffa del tributo è ridotta del 50% per i soggetti che abbiano già avviato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'attività imprenditoriale. Per le attività commerciali di nuova apertura è invece riconosciuta l'esenzione per un massimo di 5 anni, dopodiché troverà applicazione la riduzione del 50% come innanzi specificata. In ogni caso l'esenzione o la riduzione, innanzi riportate, saranno applicabili per la superficie massima di 200 metri quadri e per un importo complessivo della tassa non superiore a € 3.000. L'eventuale ulteriore superficie sarà tassata con la tariffa di riferimento.

3. Nell'intero centro storico non possono essere insediate attività ritenute incompatibili con l'esigenza di tutelare le tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali della zona. Sono incompatibili le attività che, tramite l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi, snaturino ed alterino la tradizionale vocazione storica del centro storico. In particolare sono incompatibili:
- a) Esercizi artigianali e di servizio:
 - Carrozzerie e auto-officine per la riparazione di auto e motocicli, elettrauto, tappezzerie auto, installazione autoradio, riparazione gomme, autolavaggi, autorimesse e depositi di materiale di ricambio;
 - Laboratori di riparazione e montaggio di macchine industriali e di motori e componenti elettromeccanici ed industriali;
 - Carpenterie metalliche;
 - Lavanderie self service e a gettone;
 - Attività di money transfer;
 - b) Commercio all'ingrosso;
 - c) Depositi e magazzini non funzionalmente collegati con esercizi esistenti nella stessa zona, anche se appartenenti al medesimo titolare;
 - d) Esercizi commerciali per la vendita al dettaglio delle seguenti tipologie di merci:
 - Prodotti per l'edilizia, legnami e laminati, materiali ferrosi e simili, articoli idro-termo sanitari;
 - Esercizi che commercializzano materie prime tessili e prodotti chimici;
 - La vendita di macchine, attrezzature ed articoli per l'industria, il commercio l'agricoltura e l'artigianato, nonché di ricambi e accessori;
 - La vendita di combustibili;
 - Distributori automatici che occupino suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico (con eccezione delle fontanelle pubbliche);
 - Attività di vendita al dettaglio e di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo.
 - e) Istituti bancari ed assicurativi;
 - f) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e bed and breakfast;
 - g) Le altre attività che non si conciliano con le caratteristiche di pedonalizzazione dell'area o di forte impatto ambientale.
4. I titolari delle attività devono a pena di decadenza dalle agevolazioni:
- essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, ad eccezione delle ditte individuali non operanti, purché titolari di partita IVA ed iscrizione al REA (Repertorio amministrativo della C.C.IAA.) con sede legale nel Comune di Castellaneta; per tali imprese individuali l'iscrizione

al registro delle imprese deve essere comprovata entro la data di ultimazione del programma di spesa pena la revoca delle agevolazioni già concesse;

- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

Sono esclusi dalle agevolazioni coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi in materia tributaria con il Comune di Castellaneta e coloro i quali risultano morosi verso il Comune stesso per tributi, tasse e contributi per servizi a domanda individuale.

5. Ferme restando le incompatibilità sono ritenute altresì incompatibili le attività che, tramite l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi, snaturino ed alterino la tradizionale vocazione storica del centro storico. Costituiscono, pertanto, requisiti obbligatori per la concessione dei benefici:
 - 1) Immagine esterna e decoro, in conformità a quanto disciplinato al Piano del Colore;
 - 2) Insegne, scritte pubblicitarie e avvisi al pubblico, interni ed esterni alla sede dell'attività, ivi comprese le vetrine.

I requisiti obbligatori devono essere posseduti anche in caso di subentro a titolo definitivo nelle attività esistenti.

6. È fatto obbligo a coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale nei locali ubicati nella zona del centro storico, con divieto di trasferire o cedere a qualsiasi titolo l'azienda, per almeno 3 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione all'Ente Comunale dell'intera somma dovuta per i tributi esentati. Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce l'esercizio in altri locali all'interno della medesima zona o che cessa l'attività per cause di forza maggiore quali: incendio, decesso senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi, sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente.

Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi essenziali.

In tutti i casi, la revoca ha effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese conseguenziali, qualora dovesse risultare che i

requisiti, oggettivi e soggettivi che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni, sono venuti meno.

7. Le esenzioni e riduzioni di cui sopra devono essere richieste, a pena di decadenza, entro il termine perentorio previsto all'articolo 43.

Articolo 39 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli 36 e 37 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il costo delle riduzioni previste dal precedente articolo 38 resta a carico della fiscalità generale dell'ente e la relativa copertura dovrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa.

Articolo 40 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al

patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della L. 160/2019.

Articolo 41 – Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 42 – Riscossione

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, elaborato sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati per i quali risulta intervenuta acquiescenza di pagamento, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi e le indicazioni dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla delibera ARERA n. 444/2019, e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate aventi cadenza bimestrale, così come determinato in sede di approvazione delle tariffe annuali. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento possono essere determinate, in sede di approvazione delle tariffe annuali, in misura complessivamente pari al 75% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente. Eventuali congruagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente

con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI.

3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di legge. In entrambi i casi, restano a carico del contribuente i diritti, gli oneri e le spese ripetibili per legge.

Articolo 42/bis – Rateizzazione degli avvisi bonari TARI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 42 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con attestazione ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 15.000,00;
 - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 80 euro;
 - d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata entro dieci giorni dalla scadenza della prima rata o della rata che si intende rateizzare ulteriormente;

- e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare il termine ordinario dell'approvazione del rendiconto dell'annualità di riferimento indicata nell'avviso di pagamento;
- f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
- g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 43 – Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento di cui al comma 1 (inizio, variazione, cessazione dell'occupazione). La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico dell'ufficio protocollo comunale o a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica certificata o, infine, tramite lo sportello online qualora attivato. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio con raccomandata a/r, o alla data del rapporto di consegna nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
- 3.bis All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma

con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti, privilegiando, in ogni caso, forme di invio telematica di posta elettronica.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
5. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti dei locali;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - h. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa ovvero l'effettiva non produzione dei rifiuti nei locali e/o nelle aree. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eredi o eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
8. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa.

Articolo 43/bis – Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui al precedente articolo 43, una richiesta di informazioni, un reclamo scritto (affidente alla gestione del

tributo e non del servizio di raccolta e smaltimento) o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'articolo 42.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta, qualora negativa, riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può

essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, può essere compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Per gli importi e termini innanzi indicati, o nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 45 – Abrogazioni e entrata in vigore

1. Sono altresì abrogate le disposizioni regolamentari comunali incompatibili o contrastanti con il presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento, nel testo così modificato entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2023.